

MARINELLA CORSARO\*

*L'ADOZIONE "MIRATA" E L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI*

Il tema che mi è stato assegnato è quello, piuttosto controverso, dell'ammissibilità, in materia di adozione internazionale, della cosiddetta "adozione mirata", se cioè sia possibile ottenere, da parte degli aspiranti adottanti, una dichiarazione di idoneità relativa ad un minore già individuato.

La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993 ha apportato qualche correzione rispetto al sistema previgente in relazione all'astrattezza del giudizio di idoneità. L'art. 15 di detta Convenzione, infatti, riferendosi agli accertamenti che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità<sup>1</sup>, impone un'indagine estremamente accurata implicando così il superamento della formula generica dell'art. 6 della legge 184 del 1983 che parlava, semplicemente, di genitori "che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare"<sup>2</sup>. Sembra non esserci alcun dubbio, comunque, che l'astrattezza rimanga nell'insieme un dato incontrovertibile, in quanto determinata dalla normale impossibilità di individuare l'adottando contestualmente alla pronuncia di idoneità. La legge di riforma 31 dicembre 1998, n. 476 non prevedendo un abbinamento sin dall'inizio della procedura tra la coppia ed il bambino straniero mantiene infatti pressoché intatta l'indole astratta della valutazione di idoneità. È vero però che in qualche modo sembra voler temperare tale carattere con

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto Civile, Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino.

<sup>1</sup> Art. 15 "Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere".

<sup>2</sup> Vedi VACCARO, *L'adozione internazionale e la Convenzione de L'Aja*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, p. 1139 ss.

l'introduzione della prescrizione che il decreto debba contenere, ex art. 30 comma 2, anche "indicazioni atte a favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare"<sup>3</sup>.

Sembra dunque che la valutazione di idoneità perda il carattere generale ed astratto che rivestiva nel sistema previgente, per assumere invece i tratti di una idoneità meno generica, anche se non riferita ad un particolare minore; da più parti si è parlato, a questo proposito, di un'idoneità quasi "mirata", che enunci le caratteristiche del bambino in vista del miglior abbinamento possibile<sup>4</sup>.

A sostegno di questa tesi è stata richiamata inoltre la sentenza della Corte costituzionale 5 febbraio 1998 n. 10<sup>5</sup>, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 30 della legge 184/1983, affermando che il provvedimento preliminare con il quale il tribunale per i minorenni accerta l'idoneità dei coniugi all'adozione di minori stranieri può enunciare, nell'interesse del minore, ogni elemento utile perché l'idoneità sia poi apprezzata in relazione allo specifico minore da adottare, ivi compresa la specificazione che l'idoneità si riferisce all'adozione di minori nati non oltre quaranta anni prima del più anziano dei coniugi.

In essa esplicitamente si dice che "la dichiarazione di idoneità dei coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo, le sole che giustificano, con l'adozione, il definitivo inserimento nella sua futura famiglia. Perché sia tutelato in modo efficace il preminente interesse del minore, le

---

<sup>3</sup> MARCHIO, in *Giustizia Civile*, 1999, p. 2593.

<sup>4</sup> MANTOVANI, *La nuova adozione internazionale: un altro tassello verso la piena attuazione dei diritti del minore*, in *Studium iuris*, n. 10, 1999, p. 1049 ss.; MORANI, *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 1, 2002, p. 207 ss.; *Adozioni internazionali: l'attuazione della nuova disciplina*, Firenze, Istituto degli innocenti, 2000, p. 28 ss.; APICELLA, *Le adozioni nella nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 476 ss.; L. DEL CONTE, *Le procedure dell'adozione internazionale*, in *le nuove regole delle adozioni*, a cura di P. MOROZZO DELLA ROCCA, 2002, p. 159.

<sup>5</sup> Corte Costituzionale 5 febbraio 1998 n. 10 in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, p. 508 ss.; vedi anche *Osservatorio*, a cura di F. Felicetti, in *Il corriere giuridico*, 1998, p. 440 ss.

caratteristiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di adozione, devono essere rese note perché possano essere tenute presenti dall'autorità straniera che emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Il provvedimento preliminare con il quale il tribunale per i minorenni accerta l'idoneità dei coniugi alla adozione può, dunque, enunciare, nell'interesse del minore, ogni elemento utile perché l'idoneità sia poi apprezzata in relazione allo specifico minore da adottare...

Questa interpretazione, conforme alla funzione dell'istituto dell'adozione di minori e rispondente ai principi costituzionali invocati dal giudice rimettente, non è esclusa dall'art. 30 della legge n. 184 del 1983, che, nel disciplinare l'accertamento dell'idoneità dei coniugi ad adottare, non impedisce al provvedimento che la dichiara di precisare e rendere esplicite le caratteristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente, quelle del minore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti all'adozione possono prendersi cura... Del resto i decreti di idoneità all'adozione internazionale, emanati da numerosi tribunali per i minorenni, contengono spesso elementi ulteriori rispetto alla mera e conclusiva valutazione di idoneità dei coniugi; elementi destinati ad attuare, nell'interesse del minore, la necessaria collaborazione con l'autorità straniera che emanerà il provvedimento di adozione. Questa prassi applicativa della norma denunciata, diversa da quella indicata dal giudice rimettente, oltre che rispecchiare un'esigenza già presente nel sistema normativo, è quella conforme alla normativa internazionale. Difatti la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione..., ribadendo la necessità di garantire la realizzazione del miglior interesse del fanciullo, non solo prevede la collaborazione tra le autorità dei diversi Stati nelle procedure di adozione internazionale, ma prescrive espressamente che siano precisati i requisiti di capacità ed idoneità degli aspiranti genitori adottivi e le caratteristiche dei bambini dei quali si ritiene che essi potrebbero prendersi cura (art. 15)".

Con il riconoscimento della possibilità di enunciare ogni elemento utile perché l'idoneità sia apprezzata in relazione allo specifico minore da adottare è emersa, tuttavia, una prassi giudiziaria che, contraria a rendere possibile l'incontro della coppia con un minore già conosciuto – dunque contraria ad un procedimento adozionale mirato – si è servita a tal fine proprio delle indicazioni per il miglior incontro ex art. 30.

Caso emblematico in tal senso è stato quello di una coppia che,

dopo aver realizzato per molti anni un'adozione a distanza a favore di un minore africano, non adottabile perché legato alla madre naturale, e dopo averlo sostenuto negli studi e nelle prime necessità, dopo la morte della madre naturale, essendo stato il minore dichiarato in stato di abbandono, ha chiesto l'idoneità all'adozione internazionale, esprimendo il desiderio di adottarlo. Il tribunale ha riconosciuto loro l'idoneità, ma soltanto per minori nati dopo il 26 Gennaio 1994, impedendo così alla coppia in questione di adottare quel minore, nato qualche giorno prima di tale data. Mi sembra che tale vicenda esprima bene come le indicazioni per il migliore incontro rischiano talvolta di essere inopportune, divenendo uno strumento per coartare un progetto adozionale ex ante, senza lasciare che sia l'ente – come appare più opportuno – a guidare l'incontro col minore.

D'altra parte non mancano casi in cui la magistratura ha avallato le adozioni mirate, giungendo a tal fine al punto di travalicare il limite fissato dall'art.6 sul divario di età tra adottanti ed adottando<sup>6</sup>. Già nel 1997 la Corte d'appello di Torino – chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto da una coppia che, ricevuta dal Tribunale la dichiarazione di idoneità generica all'adozione internazionale, si era vista rifiutare la successiva istanza di estensione dei limiti di età al fine di poter ottenere l'adozione di una minore determinata – ha accolto il reclamo ammettendo la possibilità di vagliare l'idoneità degli adottandi, già genericamente riconosciuta, rispetto ad una minore polacca, già designata e contattata dalla coppia, per cui i limiti di età prescritti dalla legge sull'adozione erano superati di soli tre mesi, alla luce dell'interesse precipuo della minore a stare con i coniugi reclamanti con i quali aveva avuto già contatti precedentemente<sup>7</sup>.

La sentenza che, tuttavia, si è pronunciata in modo più esplicito in questo senso è senz'altro la n. 283 del 1999 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 6 secondo comma della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quarant'anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in

---

<sup>6</sup> L. FADIGA, *L'adozione internazionale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di P. ZATTI, Vol. II, *La filiazione*, Milano, 2002, p. 839.

<sup>7</sup> Corte d'appello di Torino, decreto 17 gennaio 1997, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, p. 68 ss.

quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore<sup>8</sup>. L'intervento della Corte, in tal caso, era occasionato da un'ipotesi di adozione internazionale in cui il minore che la coppia ricorrente voleva adottare non le era stato dato in affidamento preadottivo in precedenza; semplicemente era stato più volte ospitato dalla famiglia in quanto proveniente da Chernobyl, così come altri bambini russi provenienti da quella zona e ospitati da famiglie italiane durante il periodo estivo o per brevi periodi dell'anno. Nel caso in questione, dunque, l'accoglienza del bambino nella famiglia aspirante adottante era stata episodica e non stabile. In questa occasione le parti hanno sottolineato come la questione di legittimità costituzionale sia rilevante anche nella prima fase del procedimento di adozione internazionale, potendo l'idoneità essere valutata in concreto, con riferimento ad un minore già individuato, in precedenza legittimamente accolto in quel nucleo familiare e che abbia instaurato con gli aspiranti all'adozione profondi legami. Già nell'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti, a seguito del reclamo avverso il decreto emesso del Tribunale per i minorenni di Roma concernente la dichiarazione di idoneità degli istanti all'adozione di un minore straniero determinato, si legge che "È pacifico che l'idoneità di cui all'art. 30 citato è di norma verificata in astratto, quando il minore non è ancora individuato; tuttavia, nulla vieta, ad

---

<sup>8</sup> Sul tema vedi A. FIGONE, *Ancora sul requisito dell'età per l'adozione*, in *Famiglia e diritto*, n. 5, 1999, p. 427 ss.; A. GREGORI, *Interesse del minore all'adozione e limite di età previsto dall'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184: la Corte Costituzionale affronta ancora le problematiche relative alla reciproca compatibilità*, in *Il nuovo diritto*, 2000, p. 397 ss.; A. MARCHIO, *Il limite flessibile per l'età dei genitori nell'adozione dei minori*, in *Giustizia civile*, I, 1999, p. 2587 ss.; Caggia, *Limiti d'età dell'adottante e interesse del minore*, in *Famiglia*, I, 2001, p. 1057 ss.; G. MORANI, *Il crepuscolo del divario massimo d'età nella adozione dei minori: con la sentenza 283/99 la Consulta riafferma la deroga ed anticipa la riforma*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2000, p. 9 ss.; M. R. MARELLA, *Differenza di età nell'adozione: verso il tramonto di un limite*, in *Il foro italiano*, 2000, p. 1086 ss.; A. FINOCCHIARO, *La creazione di stabili rapporti affettivi non può essere la "leva" per superare la legge*, in *Guida al diritto*, n. 29, 1999, p. 50 ss.; A. ZACCARIA, *Il terzo intervento della Corte Costituzionale sul divario di età fra adottanti e adottando (sent. N. 283 del 1999)*, in *Studium iuris*, 2000, p. 650 ss.; *Adozione. Differenza di età tra adottanti e adottando*, in *Il corriere giuridico*, n. 9, 1999, p. 1167 ss.

avviso di questo collegio giudicante, che in particolari casi essa possa essere mirata ad un determinato minore. D'altra parte una dichiarazione di idoneità specifica sembra essersi resa necessaria a seguito delle decisioni costituzionali n.148 del 1992 e n. 303 del 1996; infatti dopo queste pronunce il giudice è chiamato a valutare in concreto se dalla mancata adozione, nei casi particolari contemplati dalla Corte, possa derivare un danno grave ad un minore già individuato; tale valutazione non può che essere effettuata a priori, essendo altrimenti impossibile l'ingresso in Italia, a scopo di adozione, del minore la cui età, in relazione alla coppia adottante, non sia conforme ai limiti di legge<sup>9</sup>. Tale apertura esplicita all'ammissibilità, seppur in casi determinati, di una dichiarazione di idoneità specifica in relazione ad un minore individuato, è stata poi confermata dalla Corte la quale, nella sentenza in questione, ha affermato che "La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e generico, solitamente non è correlata ad un minore già individuato. Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 legge n. 184 del 1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con l'autorità straniera – che ispira ora anche la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione – ogni elemento necessario o utile perché possa efficacemente essere tutelato l'interesse del minore, da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva, le quali devono essere apprezzate dall'autorità straniera per valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del fanciullo. Nell'interesse di quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di tale elemento condizionante l'idoneità rientra naturalmente nel contesto del provvedimento che la accerta"<sup>10</sup>.

L'ammissibilità di tale dichiarazione di idoneità specifica, sempre affrontata incidentalmente rispetto alla questione della derogabilità dei limiti di età ex art.6, è stata accolta da più parti con scetticismo,

---

<sup>9</sup> Ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dalla Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile promosso da Miceli Francesco e altra, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 42, p. 30 ss.

<sup>10</sup> Sentenza Corte Costituzionale 9 luglio 1999, n. 283, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 427.

avendo molti autori ribadito che il provvedimento del Tribunale sull'idoneità, per il suo carattere preliminare e generico, non è correlato ad alcun minore, risolvendosi in un accertamento sulla capacità dei coniugi richiedenti ad ottemperare agli obblighi genitoriali e avendo molti dubitato che il potere del giudice possa spingersi al punto di circoscrivere l'idoneità all'adozione con riferimento ad un minore determinato alla luce del fatto che l'art. 30 c. 2 si limita a disporre che il decreto possa prevedere "indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare." Su queste basi non sembra allora condivisibile anticipare la valutazione dell'interesse del minore all'inserimento in un nucleo familiare già al momento della dichiarazione di idoneità all'adozione, difettando il presupposto dell'interesse ad agire in capo agli istanti<sup>11</sup>. Inoltre, la possibilità di ottenere un'idoneità specifica in caso di rapporti pregressi col minore genera perplessità a causa degli abusi che potrebbe provocare in caso di comportamento intenzionale volto a far sorgere legami affettivi tra minori e aspiranti adottanti proprio per consentire a questi ultimi di chiederne l'adozione<sup>12</sup>.

In altri casi, invece, si è preso atto delle affermazioni della Corte traendone come conclusione che il principio della derogabilità del divario massimo di età è applicabile e può avere concreta attuazione anche nella fase prodromica del procedimento, volto alla dichiarazione di idoneità all'adozione, nella quale si ammette una preventiva dichiarazione di idoneità specifica con riguardo ad un minore individuato. Secondo tale impostazione la pronuncia fa da ponte tra il vecchio regime, nel quale la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale era fatta in astratto senza alcun riferimento ad un minore individuato, e quello attuale, nel quale è espressamente previsto che il decreto del tribunale dei minorenni debba contenere informazioni atte a favorire "il migliore incontro tra gli aspiranti adottanti ed il minore da adottare". In tal senso questa pronuncia chiarisce quale debba essere il ruo-

---

<sup>11</sup> A. FIGONE, *Ancora sul requisito dell'età per l'adozione*, cit., p. 431; CAMPANATO, ROSSI, *Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo e tributario*, Padova, 2003, p. 421 ss.

<sup>12</sup> G. MANERA, *Ancora sui limiti di età tra adottanti e adottato nell'adozione legittimante*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, p. 107 ss.; vedi anche L. SACCHETTI, *La differenza di età nell'adozione: riflessioni intorno alla sentenza n. 303/1996 della Corte Costituzionale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1997, p. 441 ss.

lo del giudice nel dare concretezza alla valutazione di idoneità della coppia adottante nei confronti di uno specifico minore<sup>13</sup>.

Anche diverse pronunce successive hanno riconosciuto, in casi simili a quello preso in esame dalla Consulta, la possibilità di una dichiarazione di idoneità specifica in relazione ad un minore individuato. Il Tribunale per i minorenni di Perugia, con decreto 27 ottobre 1999, ha accolto la richiesta di una coppia che, già dichiarata idonea all'adozione internazionale, dopo aver ospitato legittimamente per vari periodi di tempo una minore in stato di abbandono di nazionalità russa proveniente da Chernobyl, instaurando con lei un particolare rapporto affettivo ed educativo, ha presentato istanza di riforma del decreto di idoneità generica in altro di idoneità specifica. Tale richiesta ha trovato accoglimento proprio grazie all'applicazione dei principi enunciati nella sentenza 283 del 1999 tra i quali si menziona quello dell'ammissibilità di una dichiarazione preventiva di idoneità riferita ad un minore individuato sin dalla fase preliminare del procedimento di cui all'art. 30<sup>14</sup>.

Allo stesso modo il tribunale per i minorenni di Salerno, con decreto 6 ottobre 2000, ha dichiarato l'idoneità specifica di una coppia all'adozione internazionale di una minore vissuta in istituto in Romania fin da piccola e dichiarata in stato di abbandono, che essi avevano ospitato per apprezzabili periodi e con la quale si era stabilito un profondo ed intimo rapporto affettivo. Anche in questo caso la richiesta di idoneità specifica è stata finalizzata al superamento dei limiti di età imposti dall'art. 6<sup>15</sup>.

Mi sembra potersi concludere, allora, che l'opportunità dell'ado-

---

<sup>13</sup> Vedi, tra gli altri, G. MORANI, *Il crepuscolo del divario massimo d'età nella adozione dei minori: con la sentenza 283/99 la Consulta riafferma la deroga ed anticipa la riforma*, cit., p. 10 ss.; ID., *Commento alla sentenza 283/99*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2001, p. 88 ss.; GREGORI, *op. cit.*, p. 404; M. R. MARELLA, *op. cit.*, p. 1091.

<sup>14</sup> D. BONTÀ, *Importanti novità in tema di adozione internazionale e superamento del limite differenziale massimo di età tra adottante e adottando*, nota a Tribunale per i minorenni di Perugia, decreto 27 ottobre 1999, in *Rassegna giuridica umbra*, n. 3, 1999, p. 698 ss.; *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2000, p. 207 ss.

<sup>15</sup> R. MEA, *Dichiarazione di idoneità per l'adozione internazionale – Differenza di età tra i coniugi e la minore – superamento dei limiti imposti dall'art. 6 legge n. 184/83 – ammissibilità*, in *Il nuovo diritto*, 2000, 1145 ss.; vedi anche Tribunale per i minorenni di Perugia, decreto 26 febbraio 2001, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2001, p. 1100 ss.

zione mirata vada valutata caso per caso, non essendo ammissibile nelle ipotesi in cui la pregressa conoscenza del minore sia finalizzata alla violazione della normativa in materia – implicando alle volte persino una forzatura nella dichiarazione di adottabilità – ma risultando invece pienamente condivisibile quando si fondi su un rapporto preesistente che rende tale adozione la soluzione migliore per il minore stesso.

Un'altro caso in cui il provvedimento del giudice si riferisce ad un minore determinato è quello menzionato dall'art. 31 comma 2, a norma del quale l'obbligo di rivolgersi ad uno degli enti autorizzati per l'adempimento delle procedure elencate nel comma precedente viene meno nel caso in cui si ricada nella fattispecie dell'art. 44 lett. a), cioè nel caso in cui gli aspiranti adottanti siano uniti al minore orfano di padre e di madre da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. Il riferimento all'art. 44, dunque all'ipotesi di adozione in casi particolari, pone, senza dubbio, numerose problematiche. Innanzitutto si discute in dottrina se il richiamo operato dal legislatore, oltre alla semplice fattispecie legale, riguardi anche l'intera disciplina dell'adozione in casi particolari o se invece si tratti sempre di un'ipotesi di adozione internazionale, e dunque sia applicabile la disciplina dettata per quest'ultima.

L'adozione in casi particolari, infatti, si distingue nettamente dall'adozione legittimante per il più ristretto ambito di applicazione, per i requisiti meno rigorosi previsti per gli adottanti, per la rapidità e la maggiore semplicità delle modalità operative e delle regole processuali e soprattutto per gli effetti più limitati, poiché essa non interrompe i rapporti con la famiglia di origine, né da vita a rapporti di parentela con i parenti dell'adottante.

Gran parte della dottrina ha negato che il legislatore, con tale disposizione, abbia voluto richiamare, oltre che la fattispecie legale, anche l'insieme dei suoi effetti giuridici, come disciplinati dal Titolo IV Legge 184 del 1983. Questo perché, da un lato non sembra emergere una volontà del legislatore in questo senso<sup>16</sup>, dall'altro perché dare ingresso nell'ordinamento ad adozioni di minori stranieri produttive di un legame di filiazione per così dire "monca" è vietato dall'art. 2 comma 2 della Convenzione e dall'art. 35 comma 1 della legge sull'a-

---

<sup>16</sup> M. FINOCCHIARO, *Con il mandato all'associazione scatta la ricerca*, in *Guida al diritto*, n. 4, 1999, p. 62.

dozione che ribadisce gli effetti legittimanti dell'adozione internazionale<sup>17</sup>. Soprattutto, nell'interesse del minore stesso, questa soluzione sembrerebbe la più auspicabile, in considerazione del fatto che la mancanza di rapporti giuridici con i parenti dell'adottante, soprattutto in relazione a minori privi di parenti o da questi ultimi abbandonati, produrrebbe un'iniqua esclusione tanto dal diritto alla successione dell'adottato nei confronti dell'adottante, quanto da quello agli alimenti dell'adottante nei confronti dei discendenti dell'adottato<sup>18</sup>. Sembra dunque potersi concludere che, anche quando gli aspiranti adottanti siano uniti al minore straniero orfano di padre o di madre, da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, l'adozione dovrà seguire al disciplina dell'adozione internazionale sia quanto alla procedura, sia quanto agli effetti legittimanti dell'adozione. Il provvedimento straniero dovrà, pertanto, essere di affidamento preadottivo o di adozione con effetto legittimante. E la Commissione dovrà comunque autorizzare l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore in Italia nonostante l'autorizzazione già concessa dal tribunale minorile ai soli fini della semplificazione procedimentale ex art. 31 comma 2. Quanto ai presupposti, invece, ci si è chiesti se non sia più rispondente all'effettivo interesse del minore, e dunque più auspicabile, che in virtù del richiamo operato, la deroga si estenda anche ai requisiti richiesti agli aspiranti adottanti così che il minore straniero, divenuto orfano di padre e di madre, possa essere adottato anche dalla persona singola alla quale sia legato da un rapporto di parentela entro il sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo, dal momento che tale disposizione, se introdotta solo al fine di semplificare la procedura, restringerebbe ulteriormente le possibilità di adozione nei casi previsti dall'art. 44 inducendo persino a dubitare della sua concreta possibilità di applicazione<sup>19</sup>. Proprio per questo altri autori hanno ritenuto che l'art. 31 comma 2 rimandas-

---

<sup>17</sup> L. SACCHETTI, *Il nuovo sistema dell'adozione internazionale: Legge 31 dicembre 1998, n. 476*, Rimini, 1999, p. 106 ss.

<sup>18</sup> P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione internazionale: commento alla L. 31 dicembre 1998, n. 476*, Torino, 1999, p. 50 ss.

<sup>19</sup> E. BELLISARIO, *Commento al Capo I, titolo III, l. 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della l. 31 dicembre 1998, n. 476, Art. 31*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4-5, 2002, p. 808 ss.; R. CAFARI PANICO, *Considerazioni sulla nuova adozione internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, n. 4, 2001, p. 894 ss.

se *in toto* alla disciplina delle adozioni in casi particolari, consentendo, in questo ambito limitato, la deroga ai requisiti richiesti dall'art. 6 e dunque, tra l'altro, l'adozione da parte di persona singola<sup>20</sup>. Il richiamo dell'art. 31 avrebbe quindi il fine di consentire l'applicazione delle procedure previste dalla convenzione ad un procedimento destinato fin dall'inizio a concludersi, nei casi consentiti dalla nostra legge, con una adozione priva di effetti legittimanti.

Un'altra problematica che emerge a questo proposito è se, nel caso disciplinato dall'art. 31 comma 2, il Tribunale debba comunque emettere il decreto di idoneità ex art. 30 o se invece sia sufficiente l'autorizzazione concessa ex art. 31 ai fini della semplificazione procedimentale. Se la dottrina, come abbiamo detto, tende ad assimilare tale fattispecie alle altre, quanto alla procedura da seguire, e dunque anche in relazione alla necessità che il Tribunale pronunci un decreto di idoneità<sup>21</sup>, la giurisprudenza, non ha dimostrato un atteggiamento univoco. Il Tribunale per i minorenni di Milano, l'11 settembre 2001, chiamato a pronunciarsi su un caso nel quale l'istante chiedeva che il Tribunale contestualmente facesse luogo all'adozione della minore ai sensi dell'articolo 44 lett. a) e pronunciasse la dichiarazione di idoneità dell'istante all'adozione ex art. 44 a) autorizzandola a svolgere direttamente le attività di cui all'art. 31 comma 2, ha affermato che "la dichiarazione di idoneità specifica all'adozione non è contemplata nell'impianto normativo dell'adozione ex art. 44, ma esclusivamente in materia di adozione internazionale, che disciplina la c.d. adozione legittimante da parte delle coppie le quali, in possesso dei requisiti richiesti per gli adottanti ai fini dell'adozione internazionale, possono chiedere che il Tribunale per i minorenni emetta un decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare, e che pertanto deve dichiararsi non luogo a procedere in relazione

---

<sup>20</sup> Vedi MANERA, *Le adozioni nazionali ed internazionali nel quadro della nuova normativa*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 2-3, 2002, p. 597 che parla a questo proposito di "adozioni in casi particolari" e M. ORLANDI, *Adozione internazionale di minori "in casi particolari". Quale procedura applicabile?*, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, p. 709.

<sup>21</sup> "L'altra ipotesi di eccezione alla regola del ricorso obbligatorio agli enti per l'adozione (art. 6 comma 4) ...esonera gli aspiranti adottanti non soltanto dall'obbligo dell'intermediazione dell'ente, ma anche dalla dichiarazione di idoneità"; E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 807; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 50 ss.; R. CAFARI PANICO, *op. cit.*, p. 895.

all'istanza di cui sopra, unitamente a quella tendente ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 31 comma 2 attinente quest'ultima all'ipotesi di adozione legittimante di minore straniero da parte di una coppia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6"<sup>22</sup>. Tale affermazione non sembra tuttavia condivisibile, alla luce della normativa prevista dalla legge 476 del 1998. L'art. 29 *bis* del nuovo testo dispone infatti che le persone residenti in Italia, che intendono adottare un minore residente all'estero presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Inoltre il fatto che l'art. 31 comma 2 disponga che nei casi previsti dall'art. 44 lett. *a*) il Tribunale possa autorizzare gli aspiranti adottanti a non avvalersi dell'intermediazione dell'ente autorizzato per eseguire tutta una serie di attività all'estero implica che il ricorso all'ente autorizzato è comunque necessario e che nelle altre circostanze in cui trova applicazione l'art. 44 le procedure previste per le adozioni internazionali debbano sempre essere applicate.

In relazione al fatto, invece, che la disposizione in questione non menzioni affatto le altre due ipotesi (tre dopo la legge di riforma 149 del 2001) di adozione in casi particolari disciplinate dall'art. 44 lett. *b*), *c*) e *d*), mi sembra possa ammettersi l'eventualità che il coniuge, residente in Italia o cittadino italiano, adotti, ex art. 44 lett. *b*), il figlio dell'altro coniuge. Tale ipotesi, tuttavia, costituendo una fattispecie particolare rispetto all'adozione internazionale – poiché presupposto essenziale di applicazione della Convenzione è la previa verifica dello stato di abbandono del minore – sarà regolata dalle norme sull'adozione in casi particolari, da considerarsi speciali, *ratione materiae*, rispetto alla legge 184 del 1983 come modificata dalla L. 476 del 1998; per questo motivo il provvedimento straniero che abbia pronunciato l'adozione potrà essere riconosciuto in Italia sempre che esso non contrasti con i principi dell'ordine pubblico italiano<sup>23</sup>. Più complessa appare invece la questione relativa all'ipotesi della "constatata impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo" ex art. 44 lett. *d*). Da sempre la dottrina è divisa sull'interpretazione da dare a tale disposizione, considerata come una sorta di "norma di chiusura" in cui ricomprendere situazioni che non possono condurre o non han-

---

<sup>22</sup> Sentenza Tribunale per i minorenni di Milano, 11 settembre 2001, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, p. 704 ss.

<sup>23</sup> E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 810 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 51 ss.

no condotto all'adozione legittimante e che allo stesso tempo non fanno parte di quei casi specifici e tassativi descritti dall'art. 44 lett. a) e b)<sup>24</sup>. La dottrina prevalente, infatti, sostiene che l'impossibilità di affidamento preadottivo debba interpretarsi come "impossibilità di fatto" di affidare il minore, già dichiarato in stato di adottabilità, ad una coppia che lo adotti con adozione legittimante. Altri autori, invece, in accordo con la giurisprudenza maggioritaria, affermano che tale impossibilità deve essere intesa anche come "impossibilità giuridica" di disporre l'affidamento preadottivo dovuta alla mancanza o all'impossibilità di una dichiarazione di adottabilità, per l'inesistenza di una situazione di abbandono. Tra le altre, dunque, l'impossibilità è individuata nelle ipotesi in cui, essendo il minore già legato a figure di riferimento precise, si voglia dare veste giuridica alla situazione di fatto. Così la giurisprudenza ha applicato l'art. 44 lett. c) (ora lett. d) in casi in cui mancavano le condizioni per pronunciare l'adozione legittimante quanto ai requisiti degli adottanti richiesti dalla legge ex art. 6 o alla situazione di abbandono del minore. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 476 del 1998 si è fatto ampiamente ricorso a tale norma in tema di adozioni particolari per sanare situazioni nelle quali era impossibile delibare un provvedimento straniero di affidamento preadottivo o di adozione, ad esempio per ragioni legate all'età o per le situazioni in cui l'adottante, non coniugato, non poteva presentare istanza di adozione<sup>25</sup>. Tale fattispecie, ponendosi in contrasto con le disposizioni ed i principi stessi espressi dalla legge 476 del 1998, non sembra poter trovare spazio nell'ambito del procedimento

---

<sup>24</sup> G. COLLURA, *L'adozione in casi particolari*, in *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di P. ZATTI, Vol. II, *La filiazione*, Milano, 2002, p. 766 ss.; L. RUGGERI, *Commento alla l. 28 marzo 2001, n. 149 (Adozione nazionale). Titolo IV – Dell'adozione in casi particolari. Capo I – Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti. Art. 25*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4-5, 2002, p. 1046 ss.

<sup>25</sup> Vedi sull'argomento LOJACONO, *Nell'interesse del minore: adozione ex art. 44 lett. c) legge n. 184/1983 in luogo di deliberazione non consentita, per difetto del requisito dell'età, di adozione straniera*, nota a Corte d'Appello di Palermo 30 marzo 1987, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 1, 1988, pp. 208-224; C. EBENE COBELLI, *Età dei genitori adottivi e adozione internazionale di più fratelli*, nota a C. Cost. 1 aprile 1992, n. 148, in *Le nuove leggi civili commentate*, n. 4, 1992, p. 807 ss.; vedi anche Cass. Civ. I sez. 16 febbraio 2002, n. 2303, con nota di R. BARBANERA, *Derogabilità dei limiti di età fra adottanti e adottando nell'adozione legittimante alla luce del principio dell'interesse del minore*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2003, p. 359 ss.

di adozione internazionale<sup>26</sup>. Tuttavia bisogna ammettere che, in alcuni casi isolati, l'applicazione dell'art. 44 lett. *d*) permetta di risolvere delle situazioni concrete che, nella realtà, impongono di dare rilevanza giuridica al preminente interesse del minore, purché tale applicazione non divenga uno strumento per eludere la normativa sull'adozione o per avallare le aspettative di coloro che in fatto o in modo abusivo abbiano desiderio di procedere all'adozione<sup>27</sup>.

L'interpretazione da dare all'art. 44 lett. *d*) ed il suo mancato richiamo nell'art. 31 comma 2 hanno assunto rilevanza anche in relazione ad un'altra problematica, oggetto di questione di legittimità costituzionale, proposta dal Tribunale per i minorenni di Ancona e da quello di Roma, relativa ad una presunta ingiustificata disparità di trattamento tra il minore orfano, di cui si consente l'adozione ex art. 44 lett. *a*), ed il minore i cui genitori siano affettivamente e giuridicamente scomparsi, al quale non è estesa tale possibilità, nonostante che, in entrambi i casi, i minori siano privi di rapporti con i loro genitori. La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione infondata, proprio aderendo all'interpretazione estensiva dell'art. 44 lett. *d*) e considerandolo dunque applicabile, anche se non sia stato concretamente tentato l'affidamento preadottivo e ne sia stata constatata l'impossibilità, quando il minore venga richiesto in adozione da parenti entro il quarto grado idonei a fornirgli l'assistenza morale e materiale di cui ha bisogno. La risposta della Corte Costituzionale, inerente ad un caso di adozione nazionale in casi particolari, lascia tuttavia aperta la questione per quella internazionale a causa del mancato richiamo, nell'art. 31 comma 2, dell'art. 44 comma *d*). Sembra comunque doversi ammettere, per evitare tale ingiustificata disparità di trattamento, che anche nel caso di genitori decaduti dalla patria potestà, o di genitori che abbiano emesso una dichiarazione di abbandono esplicita o di cui si siano perse le tracce, sia applicabile tale disposizione e, dunque, l'intera disciplina dell'adozione internazionale<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 52.

<sup>27</sup> L. RUGGERI, *op. cit.*, p. 1048; G. COLLURA, *op. cit.*, p. 775; E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 811.

<sup>28</sup> F. PICARDI, *L'adozione ex art. 44, legge n. 184 del 1983 e l'impossibilità di affidamento preadottivo: un possibile chiarimento della Consulta?* (Nota a ordinanza del Tribunale per i minorenni di Ancona, 15 Gennaio 1998, in *Giustizia civile*, n. 6, 1998, p. 1712 ss.; G. DEL PAPA, *Adozione in casi particolari e affidamento preadottivo, in Famiglia e diritto*, n. 6, 2000, p. 634 ss; Corte Costituzionale, 7 ottobre 1999 n.

Infine, per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza, sembra potersi dedurre dalla lettera dell'art. 3 comma 3 della legge 91 del 1992 che anche il minore straniero adottato ex art. 44 diventi cittadino italiano. In esso infatti si afferma che la revoca dell'adozione per fatto dell'adottato, prevista esclusivamente in caso di adozione in casi particolari, comporta anche la perdita della cittadinanza italiana. Ciò implica dunque necessariamente che essa sia stata precedentemente acquistata indipendentemente dal carattere legittimante o meno dell'adozione stessa<sup>29</sup>.

---

383, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2000, p. 529 ss.; E. BELLISARIO, *op. cit.*, p. 807; L. RUGGERI, *op. cit.*, p. 1035.

<sup>29</sup> P. MOROZZO DELLA ROCCA, *op. cit.*, p. 74 ss.